



COMUNE DI CALVIGNASCO

Provincia di Milano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CODICE ENTE 10930

Adunanza straordinaria - prima convocazione - seduta pubblica

Delibera N.30 del 13/12/2016

OGGETTO

APPROVAZIONE DI "CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. 267/2000 PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA', FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI ADERENTI, IN MATERIA DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SOCIO EDUCATIVI/FORMATIVI E SOCIO-SANITARIE INTEGRATE" CON IL COMUNE DI ABBIATEGRASSO.

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **13 (TREDICI)** del mese di **DICEMBRE**, alle ore **21:00**, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge sono oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale **dott. Giovanni SAGARIA** che esegue l'appello nominale:

1. Matteo	Motta	Presente
2. Nicolò	Roccia	Presente
3. Elisa	Farina	Presente
4. Luca	Giani	Presente
5. Emilio Felice	Bossi	Presente
6. Fiorenzo Alberto	Canali	Presente

Si constata che risultano presenti n. **6** Consiglieri e assenti n. **0** Consiglieri.

L'Ing. Matteo MOTTA, Sindaco, assunta la Presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'Ordine del Giorno dell'odierna adunanza.

OGGETTO: APPROVAZIONE DI “CONVENZIONE AI SENSI DELL’ART. 30 D.LGS. 267/2000 PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’, FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI ADERENTI, IN MATERIA DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SOCIO EDUCATIVI/FORMATIVI E SOCIO-SANITARIE INTEGRATE” CON IL COMUNE DI ABBIATEGRASSO .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- L’Art. 5 del DPR 902/1986 Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali che così si esprime:
Il comune può deliberare l'estensione dell'attività della propria azienda di servizi al territorio di altri enti locali, previa intesa con i medesimi, sulla base di preventivi d'impianto e d'esercizio formulati dall'azienda stessa.
Contestualmente è approvato lo schema di convenzione per la disciplina del servizio e per la regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari, fermo restando che nessun onere aggiuntivo dovrà gravare sull'ente gestore del servizio.
- L’Articolo 30 D.Lgs. 267/2000 che prevede:
 1. *Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.*
 2. *Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.*

Premesso che:

- il Consiglio Comunale di Abbiategrasso con propria deliberazione n° 90 del 07/11/2002 ha costituito l’Azienda Speciale Servizi alla Persona (ASSP), approvandone il relativo Statuto e con successiva deliberazione di C.C. n° 35 del 23/06/2014 ha aggiornato lo Statuto aziendale, anche per adeguarlo alle normative vigenti in materia di servizi pubblici locali, ribadendo il principio secondo il quale l’attività dell’Azienda è retta da criteri di economicità, efficacia ed autonomia imprenditoriale che dovranno assicurare l’obiettivo del raggiungimento del pareggio di Bilancio (Art. 34 comma 2).
- In particolare l’articolo 3 dello Statuto “Estensione dell’Attività” al comma 2) recita:
“Nel rispetto degli indirizzi generali dell'Ente Locale e previo assenso di quest'ultimo, l'Azienda può assumere, direttamente o a mezzo di società, la gestione di tutti i servizi che la legge consente di affidare alle Aziende Speciali degli Enti Locali, anche nel territorio di altri Comuni, previa idonea Convenzione tra gli enti”.
- Il Consiglio Comunale di Abbiategrasso con propria deliberazione n. 113 del 17/12/2015 ha approvato il contratto di servizio tra il Comune e l’A.S.S.P per gli anni 2015/2019, così come previsto dall’art.7 dello Statuto Aziendale.
- Il contratto di servizio sopra citato all’articolo 5 comma 2) recita:

“Nel caso in cui il soggetto terzo fosse un ente pubblico, l’AZIENDA, una volta concordate le modalità di erogazione del servizio con l’ente interessato, informerà il comune chiedendo che venga stipulata a tal fine una convenzione ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. Tale convenzione dovrà disciplinare i rapporti tecnici, economici e finanziari fra Enti e fra Enti e Azienda. Il Comune procederà quindi all’approvazione ed alla conseguente firma della detta convenzione.”

- Il piano sociale di zona 2015-2017 dei comuni dell’ambito di Abbiategrasso, sottoscritto dai comuni dell’ambito in data 30 aprile 2015, individua tra gli elementi strategici della programmazione zonale per garantire qualità ed efficienza al sistema degli interventi e delle politiche sociali, la ricomposizione dei servizi, la definizione di modalità omogenee di erogazione degli interventi, la gestione associata dei servizi tramite il mantenimento/sviluppo di servizi distrettuali;

Preso atto che:

- Il Presidente del Tavolo delle Politiche Sociali si è reso promotore nei confronti dei comuni appartenenti all’ambito, del coordinamento degli stessi, ai fini del progressivo raggiungimento di una gestione omogenea dei servizi sul territorio, conformemente a quanto previsto nel piano di zona d’ambito, acquisendo l’interesse manifestato da molti comuni;
- Il Comune di Abbiategrasso con nota del 19/02/2016 ha provveduto ad inviare a tutti i Comuni dell’ambito territoriale di Abbiategrasso aderenti al Piano di Zona dell’Abbiatense, uno schema di convenzione ex art. 30 del D.Lgs 267/2000 – allegata alla presente a farne parte integrante - per l’esercizio di attività, funzioni e servizi di competenza degli Enti Locali aderenti, in materia di servizi socio assistenziali, socio educativi/formativi e socio sanitari integrati;

Considerato che l’adesione alla sopra citata convenzione, per la gestione coordinata dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, attraverso ASSP di Abbiategrasso :

- è motivata dall’economicità rispetto a quanto offerto dal mercato in quanto è possibile in tal modo usufruire delle economie di scala di un affidamento di servizi di volume di gran lunga superiori a quello del singolo comune di Calvignasco, con le garanzie di controllo della qualità effettuato congiuntamente agli altri comuni appartenenti all’ambito territoriale dell’abbiatense e aderenti al Piano di Zona;
- consente di uniformare l’erogazione dei servizi sociali sul territorio dei comuni dell’ambito di Abbiategrasso, aderenti al Piano di Zona, al fine di garantire standard omogenei di qualità delle prestazioni e interventi maggiormente orientati al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini;
- contribuisce al consolidamento dell’integrazione territoriale a livello intercomunale, al fine di ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad una omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai comuni di minore dimensione demografica;

Ritenuto quindi opportuno stipulare idonea convenzione con il Comune di Abbiategrasso, al fine di definire modalità coordinate e congiunte di gestione e controllo dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale e conseguentemente, disciplinare a mezzo di apposito contratto di servizio le modalità di svolgimento dei servizi per il tramite dell’ Azienda Speciale Servizi alla Persona di Abbiategrasso, a favore di cittadini residenti nel Comune di Calvignasco;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 – Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Preso atto degli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile;

Con il seguente esito della votazione espresso nei modi di Legge:

Consiglieri **presenti**: n.6

Consiglieri **votanti**: n. 6

Consiglieri votanti **a favore**: n. 6

Consiglieri votanti **contrari**: n. 0

Astenuti: n. 0

DELIBERA

per tutto quanto espresso in parte narrativa che qui si intende integralmente riportato e approvato:

1. di approvare lo schema di convenzione ex art. 30 del D.Lgs 267/2000 – allegato alla presente a farne parte integrante - per l'esercizio di attività, funzioni e servizi di competenza degli Enti Locali aderenti, in materia di servizi socio assistenziali, socio educativi/formativi e socio sanitari integrati, al fine di definire modalità coordinate e congiunte di gestione e controllo dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale e i conseguenti rapporti economico-finanziari;
2. di dare atto che con la sottoscrizione della convenzione il comune di Calvignasco si convenzionerà con il Comune di Abbiategrasso per definire modalità coordinate e congiunte di gestione e controllo dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale e, conseguentemente, disciplinare a mezzo di appositi contratti di servizio le modalità di svolgimento dei servizi stessi per il tramite dell' Azienda Speciale Servizi alla Persona di Abbiategrasso, a favore dei propri cittadini residenti, per gli anni _____ ;
3. di dare inoltre atto che le modalità di svolgimento dei servizi oggetto della convenzione, i rapporti economici finanziari tra gli enti e le forme di verifica e controllo saranno disciplinati mediante idonei contratti di servizio, che verranno stipulati tra l'Azienda Speciale Servizi alla Persona e il Comune di Calvignasco, in conformità a quanto contenuto nello schema tipo allegato alla convenzione sopra citata.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Al fine di dare esecuzione formale al rapporto convenzionale con il Comune di Abbiategrasso

con il seguente esito della votazione espressa nei modi di Legge:

Consiglieri **presenti**: n. 6

Consiglieri **votanti**: n. 6

Consiglieri votanti **a favore**: n. 6

Consiglieri votanti **contrari**: n. 0

Astenuti: n. 0

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. 267/2000 PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA', FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI ADERENTI, IN MATERIA DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SOCIO EDUCATIVI/FORMATIVI E SOCIO-SANITARIE INTEGRATE.

SOMMARIO

Art. 1 – FINALITA'

Art. 2 – OBIETTIVI

Art. 3 – ENTI ADERENTI

Art. 4 – FUNZIONI ISTITUZIONALI

ART. 5 – GESTIONE DEI SERVIZI E RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI ADERENTI

ART. 6 – RAPPORTI DEGLI ENTI ADERENTI CON ASSP

ART. 7 – DURATA

ART. 8 – RECESSO

ART. 9 – FORME DI CONSULTAZIONE

Art. 1 – FINALITA'

Scopo della presente convenzione è l'esercizio coordinato di funzioni e servizi socio-assistenziali, socio-educative/formative e socio-sanitarie integrate e – più in generale - la gestione dei servizi alla persona a prevalente carattere sociale, in relazione alle competenze istituzionali degli Enti Locali aderenti, ivi compresi interventi di inclusione sociale, di formazione e promozione sociale dei cittadini del proprio territorio.

I servizi istituzionali facenti capo agli Enti Locali aderenti alla presente Convenzione, sono diffusi ed erogati nei confronti di tutta la popolazione residente nel territorio di competenza e sono prevalentemente orientati alle fasce deboli della cittadinanza, e in particolare:

- Minori - Famiglia
- Disabili
- Anziani
- Adulti in difficoltà

Art. 2 – OBIETTIVI

Le parti contraenti della presente convenzione, intendono definire modalità di gestione e di controllo congiunto, coordinato e unitario dei servizi resi con lo scopo di garantire a ciascun Ente Locale aderente, l'effettiva possibilità di orientare e controllare l'attività, in via prioritaria, a favore dei cittadini del territorio di appartenenza.

L'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi e delle attività sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

- Rafforzamento della capacità d'intervento Enti Locali aderenti;
- Sviluppo di un approccio orientato all'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici degli interventi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari integrati;
- Creazione di un ambito di erogazione dei servizi orientato all'ottimizzazione gestionale e contestuale definizione di regole di formazione della strategia e della volontà politica degli Enti Locali aderenti;
- Accrescimento della possibilità di investimento nel settore dei servizi alla persona, implementazione dell'integrazione socio sanitaria in un'ottica di servizio globale alla persona, con particolare riferimento alle fasce più marginali;
- Sviluppo d'approcci specialistici integrati, volti a realizzare economie di gestione e dimensione con i connessi miglioramenti nella qualità del servizio erogato;
- Determinazione di meccanismi di funzionamento "orientati al soddisfacimento dei bisogni", che enfatizzino la centralità della persona nell'organizzazione dei servizi ed incentivino lo sviluppo degli interventi nei confronti di nuovi bisogni sociali;
- Approfondimento dei processi d'integrazione e cooperazione tra servizi sociali ed altri servizi, quali i servizi educativi, i servizi per le politiche attive del lavoro, la politica abitativa e in generale i servizi volti a favorire lo sviluppo locale;
- Consolidamento dell'integrazione territoriale a livello intercomunale, per ottimizzare risorse finanziarie ed umane e pervenire ad un'omogenea diffusione dei servizi e delle attività, con particolare riferimento ai comuni di minore dimensione demografica.

Art. 3 – ENTI ADERENTI

La presente convenzione è stipulata dall'Ente aderente con il Comune di Abbiategrasso, in particolare in relazione a quanto al successivo art.5, c.1, ed è aperta a tutti gli Enti Locali aderenti al Piano di Zona dei Comuni dell'Abbategrasso e/o altri Comuni il cui territorio risulta essere contiguo al territorio del Comune di Abbiategrasso.

Art. 4 – FUNZIONI ISTITUZIONALI

Ai Comuni aderenti, spettano in generale le funzioni di indirizzo e controllo ed in particolare:

- la programmazione e gli indirizzi generali, anche riguardo ai livelli di integrazione socio-sanitaria ;
- la verifica ed il controllo sull'andamento dei servizi;
- l'approvazione delle tariffe da applicare agli utenti e della politica tariffaria;
- l'identificazione dei bisogni assistenziali e la definizione dei relativi interventi a favore dei cittadini;
- valutazione del bisogno;
- proposta e definizione dei piani di assistenza individuali;

- attivazione di un sistema di valutazione, anche congiunta con l'Azienda di cui al successivo Art. 5, relativamente alle richieste degli utenti;
- valutazione reddituale/patrimoniale (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) dei richiedenti e conseguente definizione dell'eventuale tariffazione delle prestazioni;
- attivazione del servizio.

ART. 5 – GESTIONE DEI SERVIZI E RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI ADERENTI

In forza della presente convenzione, l'Azienda Speciale Servizi alla Persona (ASSP), di cui il Comune di Abbiategrasso è titolare del capitale di dotazione, può estendere, ai sensi del DPR 902/86, la propria attività a favore degli Enti Locali aderenti.

L'Azienda Speciale Servizi alla Persona (ASSP) è ente strumentale del Comune di Abbiategrasso, dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale.

All'Azienda si applicano le norme previste per le aziende speciali di cui dell'art. 114 del D.lgs. 267/2000; tale adempimento è reso nei confronti del Comune di Abbiategrasso.

Il funzionamento dell'Azienda è regolato da un proprio Statuto, il cui testo, è stato approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Abbiategrasso.

Il Contratto di Servizio in essere con il Comune di Abbiategrasso costituisce documento di riferimento al fine dell'identificazione dei servizi che potrebbero essere resi da ASSP a favore degli Enti Locali aderenti, a seguito di precisa richiesta dei medesimi; i singoli Enti Locali possono affidare ulteriori servizi nei limiti di quanto previsto nello Statuto dell'Azienda.

Il valore economico dei servizi effettuati a favore degli Enti Locali aderenti, non potrà essere inferiore al valore esposto al Comune di Abbiategrasso, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale che valuterà le motivazioni portate a supporto della richiesta da parte dell'ASSP; nel caso quindi di prestazioni richieste da altri Comuni con contenuto tecnico e quantitativo diverso da quello reso a favore del Comune di Abbiategrasso ovvero difforme da quanto previsto nel vigente contratto di servizio, tali da giustificare un valore economico diverso da quello previsto e applicato a carico del Comune di Abbiategrasso, la Giunta Comunale del Comune di Abbiategrasso dovrà esprimere la propria autorizzazione all'ASSP a procedere, nel rispetto delle valutazioni di cui all'art. 5 comma 5 del vigente contratto di servizio con il Comune di Abbiategrasso.

In relazione alla presente convenzione, non intercorrono flussi finanziari tra i Comuni aderenti ed il Comune di Abbiategrasso.

ASSP, in sede di approvazione del Piano Programma e degli altri strumenti di programmazione finanziaria ex art.114 DLgs 267 / 2000 da parte del Consiglio Comunale del Comune di Abbiategrasso, espone i servizi che l'Azienda intende esercitare a favore di altri Comuni con i relativi valori economici a copertura dei medesimi, coerentemente con quanto approvato dai Comuni aderenti nei propri bilanci previsionali.

L'approvazione del Piano Programma e degli altri strumenti di programmazione finanziaria di ASSP da parte del Consiglio Comunale di Abbiategrasso autorizza l'Azienda ad esercitare i servizi a favore degli Enti Locali aderenti.

L'Azienda dovrà quindi farsi carico di tutti gli adempimenti previsti nel vigente contratto di servizio sottoscritto con il Comune di Abbiategrasso e con ciascun Comune aderente, al fine di attuare un effettivo coordinamento dei servizi resi a favore degli Enti aderenti razionalizzando, su base territoriale, la loro erogazione con l'obiettivo di affiancare al Piano di Zona una rete locale integrata di servizi, in coerenza con i programmi ed i contenuti del Piano medesimo e degli obiettivi delle singole amministrazioni comunali.

ART. 6 – RAPPORTI DEGLI ENTI ADERENTI CON ASSP

Fermo quanto previsto all'art.5, ogni singolo Ente Locale aderente provvederà a formalizzare i rapporti con l'ASSP, mediante specifico contratto di servizio con il fine di disciplinare le modalità di svolgimento dei servizi resi, la regolazione dei rapporti economici-finanziari e la forme di verifica e controllo.

A tal fine si allega uno schema tipo di contratto, che dovrà esser utilizzato a seconda del servizio oggetto di affidamento.

In relazione alla presente convenzione, intercorrono flussi finanziari diretti tra i Comuni aderenti ed ASSP.

ART. 7 – DURATA

La scadenza della presente convenzione è individuata nel termine contrattuale di affidamento dei propri servizi ad ASSP da parte del Comune di Abbiategrasso.

ART. 8 – RECESSO

Ciascun ente aderente diverso da Abbiategrasso può recedere dalla presente convenzione, e dal correlato contratto di servizio con ASSP, con preavviso di un anno trasmesso secondo modalità che diano atto della ricezione da parte del Comune di Abbiategrasso e di ASSP; i Comuni recedenti estinguono gli eventuali debiti in essere verso ASSP entro l'anno di cui sopra.

ART. 9 – FORME DI CONSULTAZIONE

I rappresentanti politico – istituzionali ed i responsabili della struttura del Comune di Abbiategrasso e di ciascun Comune aderente, su convocazione del Comune di Abbiategrasso, si riuniscono almeno una volta l'anno per valutare l'efficacia della presente convenzione e l'andamento dei correlati servizi.

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI ... ED ASSP ABBIATEGRASSO PER LO SVOLGIMENTO DI SERVIZI SOCIALI

In ... (MI), l'anno 2016, il davanti a me, Dott. ..., Segretario Comunale, sono comparsi i Signori:

1), nato a il, domiciliato per la carica in, Via, Dirigente/Responsabile Servizio del COMUNE di ... (nel prosieguo, "COMUNE"), il quale interviene al presente atto in nome e per conto del COMUNE stesso, autorizzato a rappresentarlo ai sensi dell'Art. ... del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267 e dell'Art. del vigente Statuto del COMUNE di ... con sede in n. Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.;

2) il, nato a ... il ..., domiciliato per la carica in (MI),, il quale interviene al presente atto in rappresentanza dell'Azienda Speciale Servizi alla Persona (ASSP) di Abbiategrasso (nel prosieguo, "ASSP"), con sede in Abbiategrasso (MI), Via Ticino 72, avente Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. ... nella sua qualità di Direttore, legale rappresentante, munito dei necessari poteri.

COMUNE ed ASSP (nel prosieguo, anche "le Parti") convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – PREMESSE

- 1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio (di seguito per brevità "Contratto");**
- 2. Il presente Contratto fa riferimento: alla convenzione stipulata tra il COMUNE di Abbiategrasso ed il COMUNE di ... in data ...; alla Deliberazione di Giunta Comunale / Determinazione Dirigenziale n.... del... ad oggetto ""; alla Deliberazione di Consiglio di Amministrazione di ASSP n... del ... ad oggetto "", ed è redatto ai sensi dei correnti principi comunitari e nazionali in materia di affidamento diretto di servizi pubblici.**
- 3. Il presente Contratto regola i rapporti tra il COMUNE e ASSP relativamente all'affidamento di servizi sociali come individuati al successivo art. 4, con riferimento all'intero territorio comunale, ove il COMUNE garantisce a ASSP la qualità di unico affidatario.**
- 4. In particolare, il presente Contratto regola gli obblighi, le prerogative ed i diritti del COMUNE e di ASSP, ai fini di garantire il perseguimento degli obiettivi del COMUNE attraverso la gestione / erogazione del servizio da parte di ASSP.**

ART. 2 – REGIME GIURIDICO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

- 1. Lo svolgimento dei servizi sociali di cui all'art.4 (finalità ed oggetto) è effettuato, da parte di ASSP in affidamento diretto, in forza della convenzione a questo fine stipulata dal COMUNE di Abbiategrasso e dal COMUNE di ..., ex art.30 DLgs 267 / 2000 ed art.5 DPR 902 / 1986.**

ART. 3 – PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO

- 1. L'affidamento dei servizi sociali di cui all'art.4 decorre dal e termina il**

2. Non oltre tre mesi prima del termine di cui al comma precedente, i competenti organi del COMUNE e di ASSP potranno prorogare il presente contratto di servizio per ulteriori sei mesi; potrà essere approvato un nuovo contratto, ferma la necessità di verifica di coerenza della decisione in questione rispetto alla normativa vigente ed ai contenuti della convenzione di cui all'art.1, c.2.

ART. 4 – FINALITA' ED OGGETTO

1. Con il presente contratto, il COMUNE si prefigge, a mezzo della gestione di ASSP, il raggiungimento dell'obiettivo di uniformazione dell'erogazione dei servizi sociali sul territorio dei comuni dell'ambito territoriale di Abbiategrasso al fine di garantire standard omogenei di qualità delle prestazioni e interventi maggiormente orientati al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini.
2. I servizi sociali oggetto del presente contratto sono quelli indicati nella/e scheda/e tecnica/he descrittiva/e allegata/e , da erogarsi secondo gli standard, le frequenze, le modalità ivi riportate.

ART. 5 – ASPETTI ECONOMICO – FINANZIARI

1. Lo svolgimento dei servizi di cui all'art.4, c.2 si svolgerà coerentemente con il bilancio di previsione di ASSP.
2. Il conseguimento da parte di ASSP dei ricavi da tariffa a carico del Comune deve garantire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione di ASSP, la quale dovrà operare secondo efficienza ed a fronte dell'ottenimento degli obiettivi di servizio.
3. Nell'ambito del presente contratto non sono previsti investimenti a carico di ASSP; non sono quindi previste le modalità di remunerazione del capitale investito ed oneri finanziari a carico delle parti a questo fine.
4. La fatturazione delle prestazioni da parte di ASSP avverrà con cadenza mensile ed il pagamento da parte del Comune entro 30 giorni avverrà secondo le seguenti modalità da concordare in relazione alla tipologia di servizio: (es. importo mensile pari ad €, con riferimento ai volumi di servizio prestati nel mese precedente e alle tariffe/prezzi unitari di cui alla scheda tecnica allegata).

ART. 6 - COOPERAZIONE, INDIRIZZO, VIGLIANZA E CONTROLLO DEL COMUNE

1. Sono riservate al COMUNE, attraverso il presente contratto di servizio ed in particolare come da commi 4 e seguenti del presente articolo, le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo dell'operato di ASSP nell'espletamento dei servizi, anche al fine di assicurare che i livelli e le condizioni di gestione/erogazione siano conformi al presente Contratto di servizio ed alla Carta dei Servizi.
2. Il COMUNE si impegna a sostenere e favorire ASSP anche attraverso l'adozione tempestiva dei provvedimenti e la puntuale cura degli adempimenti ricompresi nelle proprie competenze

istituzionali, nonché attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti servizi di competenza comunale.

3. La prerogativa di cooperazione di cui al comma precedente si traduce in particolare:
 - a. nell'agevolare ogni intervento di ASSP finalizzato al miglioramento dei servizi oggetto del presente contratto;
 - b. nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in possesso del COMUNE (dati sulla popolazione, sul territorio, ecc),
 - c. nel fornire collaborazione attraverso i propri Uffici Tecnici ed Amministrativi
4. Il Comune esercita la funzione di indirizzo, anche attraverso la direzione comunale competente, mediante l'emanazione di direttive nel rispetto del presente contratto.
5. Il Comune esercita la vigilanza ed il controllo, tramite il Dirigente / Responsabile competente e / o persona da questo delegata, attraverso richieste di documentazione specifica ad ASSP, secondo necessità.
6. Inoltre il Comune, a mezzo dei soggetti di cui al comma precedente, può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nelle aree e nei luoghi in cui sia svolto il servizio da parte di ASSP, nonché chiedere relazioni su fatti specifici di gestione, anche finanziaria, ed in generale sull'attività dell'azienda in rapporto al presente contratto
7. Durante le ispezioni, di cui non deve essere dato preavviso (compatibilmente con le esigenze di operatività aziendale e di continuità del servizio all'utenza), ASSP garantisce l'assistenza agli operatori comunali incaricati e la massima collaborazione.
8. Delle ispezioni è redatto, in duplice copia, un verbale da trasmettere agli organi del Comune e di ASSP.
9. Qualora, a seguito dell'ispezione, il Comune rilevi gravi carenze nella gestione del servizio, provvede a notificare ad ASSP specifica diffida (come da successivo art. 12).

ART. 7 – OBBLIGHI E PREROGATIVE DI ASSP
--

1. ASSP è soggetto affidatario dei servizi di cui all'art.4 c.2, secondo le frequenze, termini, condizioni ed altre modalità riportate nel presente contratto ed in allegato, secondo i principi del successivo art. 10, nonché secondo gli atti emanati dal Comune in attuazione del Contratto stesso.
2. Ad ASSP spetta la pianificazione, il coordinamento e la gestione dei vari servizi descritti in allegato al presente contratto.
3. ASSP provvede alla gestione di esercizio secondo quanto previsto all' art.5.
4. ASSP ha l'obbligo di osservare e di fare osservare dai propri dipendenti, collaboratori, appaltatori tutte le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore ed emanandi durante il periodo di affidamento dei servizi, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali.
5. ASSP non può cedere o trasferire a terzi la titolarità del presente contratto di servizio, né uno o più obblighi e/o diritti nascenti dal contratto stesso; le operazioni di trasformazione e / o

fusione e / o di scissione e / o di cessione di ramo di azienda di ASSP hanno l'effetto di far transitare, al soggetto risultante dalla trasformazione di ASSP e / o al soggetto incorporante ASSP e / o al nuovo soggetto risultante dalla fusione e / o ad uno dei soggetti risultanti dalla scissione e / o al cessionario del ramo aziendale di ASSP, tutti i diritti e gli obblighi di ASSP dipendenti dal presente contratto, fatto salvo quanto previsto negli atti di trasformazione e / o e / o fusione e / o scissione e / o cessione specificamente a questo riguardo

6. Eventuali interruzioni anche parziali dei servizi - dovute a fatti imprevedibili ed eccezionali - oltre a dover essere tempestivamente comunicate al COMUNE, pongono in capo all'AZIENDA l'obbligo di porre immediatamente in essere tutte le iniziative opportune per informare gli utenti, contenere i disagi per i medesimi e ripristinare nel più breve tempo possibile le prestazioni. Per fatti imprevedibili ed eccezionali si intendono tutti quelli al di fuori del controllo del COMUNE e dell'AZIENDA, che non possano essere evitati con l'esercizio della diligenza richiesta dal presente contratto. L'AZIENDA dovrà tenere informato in tempo reale il COMUNE relativamente a tutte le misure intraprese.
7. Nel caso in cui il COMUNE si vedesse costretto a sospendere i servizi oggetto del presente contratto per esigenze di pubblico interesse ne darà immediata comunicazione all'AZIENDA che dovrà provvedere ad informare gli utenti

ART. 8 – GARANZIE FINANZIARIE E ASSICURATIVE

1. Alla decorrenza dell'affidamento di cui all'art.4, ASSP fornisce copia al COMUNE delle seguenti polizze di assicurazione a copertura di rischi ..., e fornisce copia di fidejussione bancaria / assicurativa a favore del COMUNE a copertura degli obblighi derivanti dal presente contratto ...

ART. 9 – OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E RENDICONTAZIONE DA ASSP AL COMUNE

1. Con riferimento ai risultati economici e gestionali e al raggiungimento degli standard qualitativi e quantitativi, l'AZIENDA dovrà collaborare con i servizi comunali per la messa a punto di un'eventuale ulteriore reportistica che soddisfi appieno le esigenze conoscitive e di monitoraggio del COMUNE.

ART. 10 – PRINCIPI DI EROGAZIONE E RAPPORTI CON GLI UTENTI DEI SERVIZI

1. Lo svolgimento imprenditoriale, da parte di ASSP, dei servizi oggetto del contratto deve avvenire nel contestuale rispetto dei seguenti principi: efficacia (massimo beneficio per gli utenti dei servizi); efficienza (ottimizzazione delle risorse a disposizione dell'azienda); economicità (continuità aziendale secondo fisiologici equilibri reddituali, patrimoniali e finanziari).
2. ASSP si impegna ad uniformare la gestione e l'erogazione del servizio ai principi contenuti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Gennaio 1994:
Eguaglianza. — L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti dei beneficiari. Deve essere garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, fra le diverse categorie o fasce di beneficiari.
Imparzialità. — ASSP ha l'obbligo di ispirare i propri comportamenti nei confronti dei beneficiari a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio, nonché le norme regolatrici di settore.

Continuità. — L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dal presente contratto, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio dovranno essere espressamente e preventivamente comunicati al Comune ed agli utenti, secondo modalità e misure volte ad arrecare agli beneficiari il minor disagio possibile.

Partecipazione. — La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti di ASSP. Chiunque ha diritto di accesso alle informazioni in possesso della società a cui è interessato secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Il beneficiario (cittadino) può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. ASSP dà immediato riscontro alle segnalazioni e le proposte da esso formulate. ASSP deve acquisire periodicamente la valutazione del soggetto beneficiario relativamente alla qualità del servizio reso.

ART. 11 – STRUMENTI DI RILEVAZIONE DELLA QUALITÀ EROGATA

1. Al fine di garantire il monitoraggio dei servizi e dei processi di produzione in un'ottica di continuo miglioramento, l'AZIENDA garantisce gli standard quantitativi e qualitativi raggiunti nel corso degli anni, come:

- indicati nel presente contratto;
- espressi a livello aziendale dal Consiglio di amministrazione;
- formulati a livello regionale e distrettuale;
- riportati nella/e Carta/Carte dei servizi;

ART. 12 – SANZIONI E PENALITÀ; RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

1. In caso di mancata osservanza del contratto, sono previste sanzioni e penalità proporzionate alla gravità dell'inosservanza, determinate ed applicate dal Comune.

2. Operano le seguenti procedure di diffida ai fini dell'eventuale irrogazione delle sanzioni di cui al comma precedente e, in caso di grave e ripetuta violazione degli obblighi contrattuali, dell'eventuale risoluzione anticipata del contratto, come segue :

a. Con riferimento a quanto precisato al precedente art 6 in caso di inadempimento, il Dirigente / Responsabile del Comune:

- notifica ad ASSP una diffida, nella quale prescrive di rimuovere immediatamente la causa d'inadempimento, ed un termine di dieci giorni dalla notifica per le eventuali controdeduzioni;
- esamina le motivazioni di ASSP relativamente all'inadempimento;
- se queste ultime saranno risultate non valide, irroga ad ASSP una sanzione proporzionale alla gravità dell'inadempimento come da precedente c.1.

b. In caso di gravi e reiterati inadempimenti nella gestione e/o nella esecuzione del presente contratto, qualora imputabili alla diretta responsabilità di ASSP e tali da pregiudicare in modo rilevante l'erogazione e la qualità dei servizi , e qualora ASSP non abbia provveduto a riprendere il rispetto degli obblighi contrattuali, sempre che ciò non sia dovuto a comprovate cause di forza maggiore, il Comune può revocare l'affidamento del servizio, previa contestazione scritta a ASSP ed assegnando per le controdeduzioni un termine non inferiore a venti giorni, decorsi i quali (in assenza di adeguate motivazioni e ripristini di

adeguata gestione) il Consiglio Comunale di ... individuerà una diversa forma di gestione dei servizi.

c. E' facoltà del Comune, in tale circostanza, pretendere da ASSP la rifusione di spese, oneri e danni subiti.

ART. 13 – CONTROVERSIE

1. Qualora ed in qualsiasi momento, fra il Comune ed ASSP, sorgano contestazioni sulla interpretazione ed esecuzione di quanto forma oggetto del presente contratto, la controversia sarà devoluta alla competente autorità giudiziaria, salve le previsioni, per quanto applicabili, di cui alla PARTE VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE / TITOLO I – CONTENZIOSO del DLgs 50 / 2016.

ARTICOLO 14 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI E SENSIBILI

1. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali e sensibili degli utenti di competenza dell' AZIENDA, l'AZIENDA stessa è nominata responsabile del trattamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003 e ss.mm.ii. con il conseguente compito e responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal COMUNE in quanto titolare.

Articolo 15 – NORME FINALI

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Contratto di servizio, si applicano le norme del Codice Civile e le altre normative vigenti che regolano la materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.
2. Il presente contratto viene stipulato in modalità elettronica e sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente.
3. Ex art.32, c.14 DLgs 50 / 2016, *Il contratto e' stipulato, a pena di nullita', con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita' elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.*

COMUNE DI CALVIGNASCO
Provincia di Milano

PARERI

RESI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D.LGS. 267/2000

PER LA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 05 DEL 13/12/2016

OGGETTO : APPROVAZIONE DI "CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 D.LGS. 267/2000 PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA', FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DEGLI ENTI LOCALI ADERENTI, IN MATERIA DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SOCIO EDUCATIVI/FORMATIVI E SOCIO-SANITARIE INTEGRATE" CON IL COMUNE DI ABBIATEGRASSO.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all'oggetto si esprime:

- ☒ Parere favorevole.
- ☐ Parere sfavorevole per i seguenti motivi: .

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA-AFFARI GENERALI
Dott. Simone CODEGONI

